

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2982-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro delle comunicazioni

(MACCANICO)

(V. Stampato n. 2982)

approvato dal Senato della Repubblica l'11 febbraio 1998

(V. Stampato Camera n. 4540)

modificato dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 febbraio 1998*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel
settore delle comunicazioni radiomobili

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni appor- tate, rispettivamente, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati	» 8
Testo del decreto-legge	» 14

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 455

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «fino alla conclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3000 unità»;

al comma 2, secondo periodo, la parola: «presentano» è sostituita dalle seguenti: «intendono presentare»;

al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 455

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «Dal 1° gennaio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

identico;

al comma 2, primo periodo, le parole: «fino alla conclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la»; e le parole: «in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3000 unità»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «alle imprese che presentano» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara,»;

al comma 2, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz»;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al *roaming* nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interinali in materia di esercizio sperimentale del servizio DCS 1800, in attesa della conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Dal 1° gennaio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2 del

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili

Articolo 1.

1. **Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto** a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998;

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 3000 unità. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che intendono presentare domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

1, e del regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

1-bis. *Identico.*

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti pari a 3000 unità. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che **si impegnano a presentare, in fase di pre-qualifica alla gara**, domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. **Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone forma ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio.** Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. **L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, avrà diritto al *roaming* nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara.**

3. *Identico.*

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso. **La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31**

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

maggio 1998, per realizzare al più presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti.

Decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997.

Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interinali in materia di esercizio sperimentale del servizio DCS 1800, in attesa della conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Dal 1° gennaio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato fino alla conclusione della gara di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti in base al criterio che sarà concordato con la commissione dell'Unione europea. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che presentano domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

